N.R. 260/2004	**Oggetto:** rapporti tra organi istituzionali	**Tipo di azione:** controllo di legittimità

La denuncia	Un gruppo consiliare di minoranza si rivolge al Difensore civico regionale per segnalare un presunto comportamento di inerzia tenuto dal Sindaco del Comune con riferimento all'art. 43 D. Lgs. 267/2000. Il rappresentante dell'Amministrazione comunale, infatti, nonostante i precedenti inviti, non avrebbe ancora convocato il Consiglio comunale per procedere al rinnovo dei componenti della Commissione edilizia comunale, scaduta da oltre tre anni. Gli istanti chiedono, altresì, al Difensore, l'applicazione dell'art. 136 D. Lgs. 267/2000 nominando un commissario *ad acta* per l'emanazione di un atto che gli istanti ritengono dovuto.
L'analisi del Difensore	Il Difensore civico ritiene la questione di propria competenza. Ai fini di una corretta valutazione della stessa, ritiene opportuno far riferimento all'art. 39 D. Lgs. 267/2000, all'art. 113 L.R. 27 giugno 1985, n.61 nonché all'art.136 D. Lgs. 267/2000 per l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi.
L'istruttoria	Contatti scritti con l'Amministrazione comunale di riferimento. La stessa viene invitata a presentare memorie scritte, documenti, osservazioni idonei a rappresentare compiutamente la realtà dei fatti e consentire, in ogni caso, alla Difesa civica di pronunciarsi con provvedimenti legittimi e conformi ai principi costituzionali di legalità, buon andamento, imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost.
La decisione	Ai fini della valutazione di tale istanza da parte è risultata decisiva la nota - con documenti allegati - trasmessa dal Comune al Difensore civico a chiarimento della propria posizione. Sulla base della stessa è stata disposta l'archiviazione del relativo procedimento. La decisione del Difensore è stata comunicata sia agli istanti che all'Amministrazione comunale interessata.
Gli esiti	Istanza soddisfatta.

N.R. 964/2004	**Oggetto:** rapporti tra organi istituzionali	**Tipo di azione:** controllo di legittimità sostanziale

La denuncia	Un gruppo di Consiglieri comunali di minoranza si rivolge al Difensore civico regionale lamentando la presunta illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la designazione dei rappresentanti del Comune tra i componenti dell'organo consigliare dell'Ente Parco. L'illegittimità viene ravvisata nella violazione delle modalità di votazione fissate all'art. 18 co.1 della L.R. 28 gennaio 1991, n.8. Tale disposizione prevede la designazione di tre rappresentanti da parte del Consiglio comunale, limitando tuttavia il voto del Consiglio a 2/3, al fine di garantire la presenza delle minoranze. Nel caso di specie, ad avviso degli istanti, sarebbe venuta meno questa limitazione, posto che l'elezione del Consigliere riservata alla minoranza, di fatto sarebbe avvenuta ad opera della maggioranza.
L'analisi del Difensore	Il Difensore civico ritiene la pratica di propria competenza. La stessa viene valutata sulla base di quanto dispone la L.R. Veneto 8/1991 con particolare riferimento all'art. 18 legge citata.
L'istruttoria	Contatti scritti con l'Amministrazione di riferimento. Acquisizione di ogni documento utile ai fini dell'istruttoria.
La decisione	Il Difensore civico, alla luce della lettera e dello spirito dell'art. 18 legge citata e della giurisprudenza consolidata sul punto, ritiene fondata l'istanza. La deliberazione del Consiglio comunale, infatti, appare non garantire l'effettività e la genuinità della rappresentanza delle minoranze a cui il "meccanismo" del voto limitato è tradizionalmente preordinato; e questo nonostante il Consigliere designato sia riconducibile all'area della minoranza. Il Consiglio di Stato ha più volte precisato che rappresentante della minoranza può essere soltanto il soggetto votato dal gruppo di appartenenza, mancando – diversamente - il requisito essenziale della rappresentatività in capo a colui che sia stato eletto con i voti esclusivi della maggioranza. A tal fine è, pertanto, necessario, che la designazione del Consigliere di

	minoranza avvenga con voto autonomo della minoranza stessa. Alla luce delle valutazioni espresse e comunicate sia agli istanti che all'Amministrazione interessata, il Difensore civico regionale rappresenta all'Amministrazione la necessità di agire in autotutela provvedendo all'annullamento della delibera illegittima e procedendo a conseguente nuova votazione nel rispetto del dettato normativo.
Gli esiti	Istanza soddisfatta.

N.R.	**Oggetto:** territorio	**Tipo di azione:** controllo di legittimità

La denuncia	Due Consiglieri comunali di minoranza si rivolgono al Difensore civico regionale segnalando che l'Amministrazione aveva concluso una gara d'appalto per una tranvia di superficie, senza che fosse stata predisposta la V.I.A. (valutazione di impatto ambientale). In effetti l'amministrazione aveva predisposto due consulenze legali che, basandosi su una legge regionale del 1999, escludevano tale incombente per i progetti iniziati prima di una certa data.
L'analisi del Difensore	Il Difensore civico, esaminata l'istanza, appurava che la norma richiamata a sostegno delle due consulenze legali, era, in effetti, stata abrogata dalla Comunità Europea a seguito del rituale "procedimento di infrazione".
L'istruttoria	Lettera inviata all'Amministrazione di riferimento in cui si segnalava la necessarietà di procedere alla V.I.A. per non correre il fondato rischio che venisse invalidata tutta la procedura con un evidente eventuale esborso da parte del Comune.
La decisione	L'Amministrazione comunale, sentiti i legali che si erano pronunciati a seguito della consulenza, ritornò sulla propria decisione dando luogo al provvedimento invocato e cioè alla V.I.A.
Gli esiti	Istanza soddisfatta.

N.R. 965/2004	**Oggetto:** rapporti tra organi istituzionali	**Tipo di azione:** controllo legittimità

La denuncia	Un Consigliere comunale si rivolge al Difensore civico regionale lamentando la presunta illegittimità di una delibera del Consiglio di adozione di una variante generale al piano regolatore generale. L'illegittimità viene ravvisata nella mancanza del numero legale necessario per la validità della seduta.
L'analisi del Difensore	Il Difensore civico ritiene l'istanza di propria competenza. La stessa va analizzata alla luce dell'art. 78 co. 2 D. Lgs. 267/2000.
L'istruttoria	Avviati contatti con l'Amministrazione di riferimento e acquisito ogni documento utile per la valutazione. Ricerca sulla giurisprudenza e dottrina formatasi sul punto.
La decisione	Il Difensore civico ritiene fondate le osservazioni dell'istante, ritenendo che i Consiglieri che si trovino in situazione di incompatibilità con l'oggetto della votazione, non debbano più allontanarsi dall'aula delle adunanze durante la trattazione delle deliberazioni, pur comportando in ogni caso l'obbligo di astensione dalla discussione e dalla votazione. Conseguentemente si evidenzia l'opportunità che l'Amministrazione interessata, ai fini della tutela dell'interesse pubblico sotteso all'adozione della variante generale, ponga in essere un provvedimento di convalida ovvero di sanatoria della situazione de qua.
Gli esiti	Istanza soddisfatta.

N.R. 261/2004	**Oggetto**: tutela potere di rappresentanza delle minoranze	**Tipo di azione:** controllo legittimità.

La denuncia	L'utente, rappresentante della minoranza all'interno del Consiglio direttivo della società polisportiva, si rivolge al Difensore civico regionale lamentando il fatto di non venir posto nella condizione di svolgere le proprie funzioni di rappresentanza fissate nell'art. 11 della Convenzione intervenuta tra il Comune e la società polisportiva per la gestione degli impianti sportivi. Tale situazione deriverebbe dalla mancata e ingiustificata convocazione dell'utente alle riunioni della Polisportiva. Per i fatti illustrati, l'utente chiede l'intervento del Difensore per riportare tale situazione di presunta illegittimità ad una conformità normativa.
L'analisi del Difensore	Il Difensore civico ritiene l'istanza di propria competenza, ritenendo che la questione debba essere affrontata anche con riferimento alla convenzione intervenuta tra gli stipulanti.
L'istruttoria	Avviati contatti con l'Amministrazione di riferimento. Acquisiti documenti utili alla valutazione.
La decisione	Il Difensore civico ritiene che le mancate convocazioni del rappresentante della minoranza si pongano in contrasto con le previsioni della convenzione in base alle quali i rappresentanti del Comune sono designati dall'Amministrazione in seno al comitato direttivo allo scopo di collaborare e controllare la gestione. Al fine di porre rimedio alla situazione segnalata dall'utente, il Difensore civico nell'ambito dei suoi poteri di mediazione-sollecitazione, invita il Sindaco ad esercitare nei confronti del Presidente della polisportiva i poteri previsti in convenzione, al fine di permettere ai rappresentanti designati dalla stessa Amministrazione comunale l'esercizio effettivo delle proprie prerogative istituzionali.
Gli esiti	Istanza soddisfatta.

N.R. 778/2004	**Oggetto:** controllo legittimità atti di pianificazione territoriale	**Tipo di azione:** azione di legittimità con carattere sollecitatorio/propulsivo

La denuncia	Alcuni Consiglieri comunali si rivolgono al Difensore civico regionale segnalando, a loro avviso, l'illegittimità della delibera con cui il Consiglio comunale ha approvato il Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia Ambientale (P.I.R.U.E.A.). L'illegittimità viene ravvisata nel fatto che sarebbe mancata la previa acquisizione del prescritto parere di compatibilità idraulica del competente Genio civile.
L'analisi del Difensore	Il Difensore civico ritiene l'istanza di propria competenza. Ritiene, altresì, che la fattispecie debba essere valutata in base alle disposizioni vigenti e alle determinazioni sul punto assunte dalla Giunta regionale.
L'istruttoria	Avviati contatti con l'Amministrazione interessata. Acquisiti documenti. Ricerca sulla giurisprudenza formatasi sul punto.
La decisione	Il Difensore civico ritiene la censura rilevata dagli istanti fondata. Richiamando al delibera della Giunta Regionale n.3637/2002 finalizzata a prevenire i dissesti di carattere idro-geologico, rileva che la stessa prevede la redazione da parte del Genio civile regionale competente per territorio di una "valutazione di compatibilità idraulica"; tale parere va acquisito dal Comune prima dell'adozione della variante, dovendo il Comune dare atto di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni e dalle indicazioni espresse nello stesso. In senso conforme il Consiglio di Stato che si è chiaramente espresso sul punto, individuando il momento utile entro il quale deve intervenire l'acquisizione del parere. Alla luce delle risultanze istruttorie, il Difensore civico ritiene che la D.C.C. sia illegittima per violazione di legge, eccesso di potere, carenza di istruttoria, e difetto di motivazione. Rappresenta all'Amministrazione interessata la necessità di rinnovo delle determinazione relative all'approvazione del P.I.R.U.E.A. *de quo*.

Gli esiti	Istanza soddisfatta.

N.R. 225/2005	**Oggetto:** rapporti istituzionali – modalità convocazione consiglio comunale	**Tipo di azione:** controllo di legittimità

La denuncia	Un Consigliere comunale si rivolge al Difensore civico regionale lamentando la presunta illegittimità di convocazione di una seduta ordinaria del Consiglio comunale. Tale illegittimità viene dall'istante ravvisata nella violazione delle disposizioni di cui all'art. 27 co.1 dello Statuto e all'art. 10 co.6 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
L'analisi del Difensore	Il Difensore civico ritiene l'istanza di propria competenza. Ritiene, altresì, che la stessa debba essere valutata alla luce delle disposizioni normative già indicate dall'istante e alla luce del R. D. 148/1915 art. 125 già riprodotto nello Statuto dell'Amministrazione interessata e che *iuxta* il disposto dell'art. 273 co.6 D. Lgs. 267/2000 si applica fino alle modifiche statutarie e regolamentari.
L'istruttoria	Avviati contatti con l'Amministrazione interessata. Acquisiti documenti e riscontri giurisprudenziali sul punto.
La decisione	Il Difensore civico ritiene fondata la censura formulata dall'istante nei confronti delle modalità di convocazione della seduta consigliare ordinaria. Rileva, altresì, che l'illegittimità della convocazione in oggetto comporta l'illegittimità derivata di tutte le deliberazioni adottate in quella seduta. Invita l'Amministrazione interessata a provvedere in sede di autotutela per sanare l'illegittimità rilevata. Ciò al fine di consentire a chi è stato investito di funzioni di rappresentanza, di svolgere con pienezza di funzioni il proprio ruolo elettivo, *in primis* consentendo una piena partecipazione con cognizione di causa.
Gli esiti	Istanza soddisfatta.

N.R. 125/2005	**Oggetto:** rapporti istituzionali.	**Tipo di azione:** azione di legittimità

La denuncia	L'utente, primo non eletto della lista di appartenenza in seno al Consiglio comunale, si rivolge al Difensore civico regionale ritenendo illegittimo il comportamento dell'Amministrazione che non gli consente di assumere la qualità di Consigliere per surroga al posto del Consigliere dimissionario appartenente alla medesima lista. L'Amministrazione pone alla base della propria valutazione il fatto che l'utente è nello stesso tempo Presidente dell'IPAB rispetto alla quale il Comune nomina propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione.
L'analisi del Difensore	Il Difensore civico ritiene l'istanza di propria competenza.
L'istruttoria	Contatti con l'utente e con l'Amministrazione interessata. Ricerca sulla giurisprudenza formatasi sul punto.
La decisione	Il Difensore civico ritiene non condivisibili le doglianze dell'utente, ritenendo legittimo il comportamento assunto dall'Amministrazione. A tal proposito rileva che il Presidente di una IPAB ha certamente poteri di rappresentanza di tale ente. Si determina conseguentemente una situazione di incompatibilità in capo alla medesima persona tra poteri di rappresentanza dell'ente e poteri di vigilanza comunali che verrebbero assunti con la qualifica di Consigliere comunale. Situazione che potrebbe essere superata, nei termini previsti dall'art. 69 D. Lgs. 267/2000, con la dimissione dalla carica di Presidente dell'IPAB: ciò farebbe venir meno i poteri di rappresentanza.
Gli esiti	Istanza soddisfatta.

Tabella 1. Rapporto tra schede-campione allegate ed esiti istanze

AMBITI DI INTERVENTO	NUMERO SCHEDE-CAMPIONE ALLEGATE	ISTANZE AD ESITO POSITIVO	ISTANZE AD ESITO NEGATIVO	ISTANZE AD ESITO NEUTRO
Istruzione e diritto allo studio	17	13	0	4
Formazione professionale	1	1	0	0
Sanità e sociale	17	17	0	0
Urbanistica e pianificazione territoriale	3	3	0	0
Ambiente	16	13	0	3
Trasporti	1	1	0	0
Residenza - immigrazione - soggiorno	7	7	0	0
Tributi	5	3	1	1
Accesso agli atti	8	8	0	0
Controllo sulla legittimità degli atti	12	12	0	0
TOTALI	**87**	**78**	**1**	**8**

*Legenda: esito positivo= esito che soddisfa le aspettative dell'istante;
esito negativo= esito non conforme alle aspettative dell'istante;
esito neutro= esito indifferente rispetto all'oggetto dell'istanza

Tabella 2. Rapporto tra numero schede allegate (quelle ad esito neutro escluse) e criteri di decisione

AMBITI DI INTERVENTO	NUMERO SCHEDE-CAMPIONE ALLEGATE	ISTANZE DECISE SECONDO CRITERIO DI LEGITTIMITA'	ISTANZE DECISE SECONDO PRINCIPIO DI EQUITA'
Istruzione e diritto allo studio	13	8	5
Formazione professionale	1	0	1
Sanità e sociale	17	7	10
Urbanistica e pianificazione territoriale	3	1	2
Ambiente	13	13	0
Trasporti	1	1	0
Residenza - immigrazione - soggiorno	7	4	3
Tributi	4	2	2
Accesso agli atti	8	8	0
Controllo sulla legittimità degli atti	12	8	4
TOTALI	**79**	**52**	**27**

Tabella 3. Tavola sinottica di riepilogo generale

AMBITI DI INTERVENTO	NUMERO SCHEDE-CAMPIONE ALLEGATE	ISTANZE DECISE SECONDO CRITERIO DI LEGITTIMITA'	ISTANZE DECISE SECONDO PRINCIPIO DI EQUITA'	ISTANZE AD ESITO POSITIVO	ISTANZE AD ESITO NEGATIVO	ISTANZE AD ESITO NEUTRO
Istruzione e diritto allo studio	17	8	5	13	0	4
Formazione professionale	1	0	1	1	0	0
Sanità e sociale	17	7	10	17	0	0
Urbanistica e pianificazione territoriale	3	1	2	3	0	0
Ambiente	16	13	0	13	0	3
Trasporti	1	1	0	1	0	0
Residenza - immigrazione - soggiorno	7	4	3	7	0	0
Tributi	5	2	2	3	1	1
Accesso agli atti	8	8	0	8	0	0
Controllo sulla legittimità degli atti	12	8	4	12	0	0
TOTALI	**87**	**52**	**27**	**78**	**1**	**8**